AERO CLUB D'ITALIA

Regolamento Tecnico-Operativo-Didattico AeCI per il Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di Motore (VDS - VL)

Approvato dal dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
Decreto prot. n. 247 del 15 luglio 2015

Il Volo da Diporto o Sportivo VDS - VL è disciplinato dalla seguente normativa:

- Legge 106 del 25 marzo 1985;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 22 novembre 2010 Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui all'allegato tecnico alla legge 25 marzo 1985, n. 106:
- Decreto del Presidente della Repubblica del 9 Luglio 2010 n° 133;
- presente Regolamento Regolamento Tecnico-Operativo-Didattico AeCI per il Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore

Edizione luglio 2015

INDICE

		Pag.
INDICE		I
CAPITOLO – A		
Art. 1	ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	1
Art. 2	ISTITUZIONE DEI CORSI PER RILASCIO ATTESTATI	1
Art. 3	REVOCA DEI CORSI	2
Art. 4	ATTIVITA' DI VOLO	2
Art. 5	CLASSI ED ABILITAZIONI	2
Art. 6	ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO	3
Art. 7	RILASCIO ATTESTATO PILOTI CON LICENZA	4
Art. 8	SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI DISABILI	4
Art. 9	ATTIVITA' ADDESTRATIVE VARIE	4
Art.10	PROVE D'ESAME	5
Art.11	CONVALIDA DELL'ATTESTATO	6
Art.12	QUALIFICA D'ISTRUTTORE	7
Art.13	COMMISSIONI PER QUALIFICA D'ISTRUTTORE	8
Art.14	NOMINA AD ISTRUTTORE ESAMINATORE	9
Art.15	ALBO ISTRUTTORI	10
Art.16	CODICE COMPORTAMENTO	10
CAPITOLO B		
Art.17	REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE	11
Art.18	REGOLAMENTO SCUOLA	13
Art.19	RILASCIO CERTIFICAZIONE SCUOLA	13
Art. 20	AUTORIZZAZIONE AD OPERARE	13
Art. 21	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE	14
Art. 22	VISITE ISPETTIVE	14
Art. 23	ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	14
Art. 24	SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	14
Art. 25	COMUNICAZIONE INCONVENIENTI/iNCIDENTI	15
Art. 26	AREA DI VOLO	15

CAPITOLO C

Art. 27	RILASCIO ATTESTATO DI DELTAPLANO E PARAPENDIO	17
Art. 28	CORSI DI PERFEZIONAMENTO	21
Art. 29	RILASCIO ABILITAZIONE AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO	22
Art. 30	APPARECCHI E MATERIALI	23

CAPITOLO D

Art. 31	ORGANI PREPOSTI AD IRROGARE SANZIONI ED ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA PSICOFISICA E TEORICO PRATICA	25
Art. 32	SOSPENSIONE ATTESTATO V.D.S.	25
Art. 33	MODALITÀ APPLICATIVE SANZIONI	25
Art. 34	ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ PSICO - FISICA DEL PILOTA	28
Art. 35	ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ TEORICO PRATICA DEL PILOTA	29

CAPITOLO E

Art. 36	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	31

ALLEGATI	CODICE DI COMPORTAMENTO Ae.C.I.	32

CAPITOLO - A

Rilascio dell'attestato d'idoneità al volo, delle abilitazioni e della qualifica di istruttore e di istruttore - esaminatore su apparecchi v.d.s. privi di motore

Art. 1. ATTESTATO DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

1. L'attestato per svolgere attività di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore (Volo Libero; V.D.S./V.L.) è rilasciato dall'Aero Club d'Italia, secondo le norme fissate dal presente Regolamento.

2. L'attestato è accompagnato dal libretto dei voli, in cui possono essere registrate le ore di volo effettuate, l'esito delle visite mediche e la formazione svolta dal pilota, successiva al conseguimento dell'attestato.

Art. 2. ISTITUZIONE DEI CORSI PER IL RILASCIO ATTESTATO

3. Sulla base delle richieste delle scuole certificate dall'Ae.C.I., presso gli Aero Club federati o presso gli Enti aggregati, sono istituiti i corsi di preparazione allo svolgimento dell'attività, finalizzati al conseguimento dell'attestato.

4. Le Scuole certificate notificano anticipatamente su moduli predisposti da Ae.C.I. l'apertura dei corsi, la data di inizio delle specifiche attività formative , l'eventuale inserimento di ulteriori allievi o la cancellazione degli stessi. La notifica avviene mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, che attesti anche di aver adempiuto alla copertura assicurativa prevista dalle norme vigenti.

   Gli allievi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore.

5. I corsi s'intendono conclusi alla fine dell'anno solare d'apertura; gli allievi che non hanno superato l'esame o che non hanno concluso il percorso formativo possono essere reinseriti nel corso successivo, in caso contrario si considerano rinunciatari al conseguimento dell'attestato.

6. L'Ae.C.I. ha facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni e delle notifiche ricevute ai requisiti richiesti dal regolamento di attuazione alla L.106/85 e dal presente regolamento per l'effettuazione dei corsi.

7. Nel caso vengano rilevate irregolarità, l'Ae.C.I. provvede a sospendere l'attività didattica della scuola, a seguito di provvedimento motivato.

8. Ciascun allievo termina la propria attività formativa al momento del superamento della prova d'esame.

   E' tuttavia facoltà della scuola che ha presentato all'esame l'allievo fargli svolgere attività di mantenimento della preparazione al volo per un periodo massimo di 30 giorni, in attesa del rilascio dell'attestato da parte dell'Ae.C.I.

9. **Nei casi previsti dal comma 6 la scuola è esonerata dagli obblighi previsti dai precedenti punti del presente articolo salvo il rispetto delle norme vigenti in particolare per quanto concerne le coperture assicurative.**

Art. 3. REVOCA DEI CORSI

L'Aero Club d'Italia ha facoltà di revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione allo svolgimento di un corso per:

a. sopravvenuta inidoneità della scuola;

b. l'irregolare funzionamento dei corsi;

c. dichiarazioni mendaci sulle coperture assicurative;

d. ogni motivo che possa in ogni modo compromettere la sicurezza degli allievi.

Art. 4. ATTIVITA' DI VOLO

1. L'attività da solista dell'allievo potrà essere svolta sotto il controllo dell'istruttore

2. L'attività didattica viene sospesa in presenza di:

    a. temporali;

    b. fulmini;

    c. vento con raffiche superiori ai 25 KTS;

    d. mancanza di visibilità sull'intera zona dal decollo all'atterraggio.

Art. 5. CLASSI ED ABILITAZIONI

1. Per tenere conto delle diverse tipologie degli apparecchi esistenti, le cui caratteristiche di volo si differenziano sensibilmente in funzione dell'architettura e dei sistemi di pilotaggio, sono istituite le seguenti classi d'apparecchi:

    a. DELTAPLANO;

    b. PARAPENDIO;

    c. ALIANTE ULTRALEGGERO.

    Allorché l'aliante ultraleggero diverrà una realtà come apparecchio V.D.S./V.L., sarà redatto uno specifico regolamento tecnico operativo, adeguato alle caratteristiche della nuova macchina.

2. Presso le scuole di volo dovrà essere tenuto l'elenco dei piloti che, già in possesso d'attestato, partecipano ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione a:

    a. apparecchi d'altra classe;

    b. abilitazione al trasporto del passeggero.

3. L’inizio dell’attività di formazione dovrà essere comunicato all’Ae.C.I. compilando il modulo predisposto dal suddetto Ente, con le modalità di cui al precedente art. 2.

   Il predetto elenco, comprensivo d’inserimenti e cancellazioni, dovrà essere custodito e aggiornato dalle scuole di volo, che dovranno comunicare ogni variazione all’Ae.C.I., secondo le suddette norme.

4. Un’abilitazione al pilotaggio di apparecchi di classe diversa da quella ottenuta con l’esame di rilascio attestato, si consegue a seguito del superamento di una prova con un apparecchio della classe richiesta, durante una sessione di esame, previa preparazione del candidato da parte di una scuola.

   L’allievo potrà essere esentato da quelle parti del programma didattico che, a giudizio dell’istruttore che svolge il corso, ha già acquisito e tuttora mantiene, per il conseguimento dell’abilitazione posseduta.

5. Alla sessione d’esame il candidato dovrà essere sottoposto, da parte della Commissione Esaminatrice ad una verifica, oltre che pratica, anche teorica, pertinente alle caratteristiche ed alle tecniche di pilotaggio del mezzo per il quale è richiesta l’abilitazione.

6. L'abilitazione conseguita sarà registrata e firmata, dagli istruttori esaminatori che hanno svolto l’esame, negli appositi spazi dell’attestato di volo del pilota.

   La scuola dovrà quindi inviare comunicazione dell’avvenuto conseguimento dell’abilitazione entro 5 giorni lavorativi dalla data d’esame all’Ae.C.I., che provvederà a registrarla nei suoi archivi.

Art. 6. ABILITAZIONE AL VOLO CON PASSEGGERO

1. Il rilascio dell'abilitazione al volo con passeggero avviene a seguito della frequentazione, da parte del candidato, di un apposito corso effettuato presso una scuola, secondo il programma didattico descritto appresso nel presente regolamento, e con il superamento di una prova teorica e pratica effettuata nel corso di una sessione d’esame alla presenza di commissione nominata dall’Ae.C.I. e formata da due istruttori esaminatori.

2. La prova teorica è svolta mediante quiz a risposta multipla ed un colloquio orale.

3. A bordo del mezzo, in qualità di passeggero nella prova d’esame, volerà l’istruttore della scuola che presenta il candidato.

4. L’inserimento nel corso sarà effettuato con le medesime procedure previste per il rilascio delle abilitazioni di cui all’art. 5.

5. L’abilitazione al volo con passeggero è necessaria per ogni classe di apparecchio.

   Per i piloti già in possesso di abilitazione al biposto rilasciata prima dell’entrata in vigore del regolamento approvato in data 6.7.2006, poiché tale aspetto non era disciplinato, qualora la trascrizione non riporti la classe del mezzo sul quale si era svolto l’esame,

l’abilitazione s’intende valida per quelle classi di apparecchio di cui il pilota era titolare al momento dell’esame.

6. Periodicamente, od ogni qualvolta le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le loro modalità di impiego lo richiederanno, l’Ae.C.I. organizzerà degli stage per aggiornare i piloti di biposto.

   Gli stage saranno gestiti da istruttori esaminatori appositamente incaricati dall’Ae.C.I..

   La partecipazione allo stage sarà registrata sull’attestato di volo dei piloti a cura degli esaminatori incaricati, e comunicata all’Ae.C.I.

Art. 7. RILASCIO ATTESTATO AI PILOTI IN POSSESSO DI LICENZA DI VOLO

1. I piloti in possesso di titoli di volo di aviazione generale, per motivi di sicurezza del volo, legati alle diverse tecniche di pilotaggio degli aeromobili rispetto agli apparecchi di volo libero, non possono ottenere d’ufficio l’attestato, sia per pilota che per istruttore, con apparecchi privi di motore.

2. Fanno eccezione i possessori della licenza di pilota di aliante, che potranno chiedere la conversione d’ufficio del titolo di volo in attestato per il volo con apparecchi privi di motore con abilitazione al solo aliante V.D.S., presentato la domanda corredata dai documenti previsti dall’Ae.C.I.

Art. 8. SVOLGIMENTO CORSI PER PILOTI DISABILI

I corsi per piloti disabili potranno essere effettuati presso le scuole opportunamente attrezzate, in relazione al tipo di disabilità posseduto dall’allievo e dietro presentazione all’Ae.C.I. della dichiarazione del Direttore della Scuola attestante l’avvenuto adattamento del mezzo e delle strutture della scuola alle necessità di condotta del pilota disabile.

Art. 9. ATTIVITA’ ADDESTRATIVE VARIE

1. Sono da considerarsi a tutti gli effetti, anche ai fini assicurativi di cui all’art.20 comma 5 D.P.R. 133/2010, attività addestrative tutte le attività effettuate con i mezzi e gli istruttori della scuola con finalità promozionali e istruzionali, anche se svolte successivamente al conseguimento dell’attestato, quali:

   a. voli biposto di familiarizzazione;

   b. riprese voli;

   c. addestramenti e corsi per il perfezionamento della condotta dei mezzi (vedi art. 27 del presente Regolamento)

   d. corsi di preparazione per attività agonistica

2. Per essere ammessi alle attività addestrative di cui al punto "c", i piloti dovranno essere in possesso di attestato con abilitazione alla classe oggetto del corso, in corso di validità, e con copertura assicurativa a norma di Legge.

La scuola organizzatrice è responsabile delle verifiche circa il possesso dei requisiti da parte dell'allievo, così come dello svolgimento del corso.

3. Prima dell'inizio dell'attività addestrativa, la scuola dovrà comunicare all'Ae.C.I l'elenco dei partecipanti alle attività addestrative di cui ai punti "b" e "c".

4. Per le attività di cui ai punti "b" e "c" potranno essere utilizzati mezzi ed attrezzature di proprietà dell'allievo, in considerazione della maggiore conoscenza delle caratteristiche di volo dello stesso da parte del pilota, purché ritenuti idonei da parte dell'istruttore che svolge il corso.

Art. 10. PROVE D'ESAME

1. L'Ae.C.I. indirà le sessioni d'esame organizzando un calendario per lo svolgimento delle stesse e nominando le relative Commissioni esaminatrici, composte di almeno 2 esaminatori per ciascuna sessione e dall'istruttore della scuola che presenta i candidati.

2. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all'Ae.C.I. almeno 15 giorni prima della data prevista per l'esame.

3. Nel corso delle sessioni d'esame saranno sottoposti a verifica i canditati per il conseguimento dell'attestato V.D.S., dell'abilitazione al trasporto del passeggero ed al conseguimento dell'abilitazione al pilotaggio di apparecchio di classe diversa da quella posseduta, con le regole previste dal presente regolamento.

4. La sessione d'esame non può eccedere il periodo temporale di sette giorni.

5. Nel corso della sessione d'esame le prove pratiche di volo dovranno essere svolte in modo che gli esaminatori siano in grado di valutare l'attività di volo per un tempo minimo per ciascun candidato.

6. Il numero dei candidati che potranno essere valutati nelle prove pratiche dovrà necessariamente tener conto di tale criterio e, a giudizio della Commissione, delle condizioni meteo e delle effemeridi.

7. L'Ae.C.I. individua all'interno della Commissione Esaminatrice l'Esaminatore referente, al quale, in concerto con gli atri componenti, è delegato il compito di coordinare l'esame, compresa l'eventuale variazione della sede, qualora sopraggiungano motivate esigenze.

   Al medesimo faranno pertanto riferimento le scuole che richiedono la partecipazione alla sessione d'esame per tutti gli aspetti inerenti la pianificazione.

8. Alla sessione d'esame i candidati dovranno essere accompagnati dall'istruttore che ha tenuto il corso **e presentare gli statini, di cui all'art.27 p.2 del presente Regolamento, comprovanti l'attività didattica svolta**.

9. Le prove d'esame, che prevedono una prova di conoscenza dei principi e delle regole del settore, ed una, o due prove di volo, comprendente il decollo, l'esecuzione di manovre basiche e l'atterraggio, verificano l'idoneità del candidato a svolgere in sicurezza, senza il

diretto supporto dell'istruttore, l'attività di volo libero sulla tipologia di apparecchio usato.

Tali prove sono considerate superate solo con il positivo parere unanime dei membri della Commissione Esaminatrice.

10. Le prove di volo d'esame si svolgono con voli "alti" ossia in presenza di un dislivello tra la quota di decollo e quella di atterraggio superiore ai 400 mt., ovvero, in presenza di dislivelli inferiori, la prova può essere ripetuta una sola volta, ma necessariamente dovranno essere raggiunti complessivamente 10 minuti effettivi di volo.

11. La prova di esame della teoria del volo libero, prevede la risposta ad un questionario di almeno 30 domande, in un tempo non superiore ai 45 minuti, sulle materie previste dalle norme, con modalità di superamento indicate dal programma d'esame predisposto e approvato dall'Aero Club d'Italia.

12. Agli esami saranno ammessi solo i candidati in possesso della completa documentazione richiesta, con particolare riguardo al Nulla Osta della Questura.

13. La dichiarazione d'idoneità sarà rilasciata dalla Commissione Esaminatrice che, al termine della prova, compilerà e sottoscriverà il verbale da consegnare alle scuole, che lo inoltreranno entro 5 giorni lavorativi all'Aero Club d'Italia, unitamente ai certificati d'idoneità psicofisica, al Nulla Osta ed all'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

    Le eventuali correzioni sul verbale dovranno riportare la firma di convalida degli esaminatori incaricati.

14. L'Ae.C.I. rilascerà quindi, inviandoli alla scuola, l'attestato ed il libretto di volo con la registrazione dell'abilitazione relativa al mezzo utilizzato nell'esame.

15. Gli istruttori esaminatori non possono presentare propri allievi durante la sessione d'esame in cui sono componenti della commissione esaminatrice.

16. **I candidati che non risulteranno idonei alla prova d'esame non potranno sostenere nuovamente tale prova prima che siano trascorsi 30 giorni dalla stessa.**

Art. 11. CONVALIDA DELL'ATTESTATO

1. L'attestato sarà convalidato dall'Aero Club d'Italia dietro presentazione di un nuovo certificato d'idoneità psicofisica, rilasciato da uno dei soggetti previsti dalle norme in vigore, e di una dichiarazione del pilota che attesti il regolare svolgimento, nel periodo trascorso, dell'attività di volo.

2. Il pilota con l'abilitazione all'utilizzo di apparecchi biposto con passeggero a bordo, dovrà specificare nella dichiarazione il regolare svolgimento, nel periodo trascorso, dell'attività di volo biposto.

3. **La convalida degli attestati, la cui domanda arrivi presso l'Ae.C.I. dopo un anno dalla scadenza della certificazione di idoneità psicofisica, viene effettuata in base ai seguenti criteri:**

   a. **da 1 a 5 anni:**

      allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata da una Scuola V.D.S. attestante la ripresa dell'attività di volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l'abilitazione e, se posseduta l'abilitazione, biposto;

   b. **oltre 5 anni:**

      - **ripresa volo con un istruttore abilitato;**

      - **check in volo per ogni tipo di apparecchio per il quale si possiede l'abilitazione (comprendente il test per il biposto qualora posseduto) e superamento di test teorico previsto per il conseguimento dell'attestato svolti con un esaminatore designato da AeCI.**

        Per gli istruttori, la partecipazione ad un corso di aggiornamento è subordinata all'idoneità ottenuta a seguito della frequenza di un tirocinio di almeno tre mesi presso una scuola V.D.S.

4. In mancanza della dichiarazione del pilota e/o della scuola, la domanda sarà considerata sospesa sino al completamento della documentazione, e ne verrà data comunicazione all'interessato da parte dell'Ae.C.I..

5. Non si potrà procedere al rinnovo dell'attestato in caso di mancanza della trascrizione delle abilitazioni.

Art. 12. QUALIFICA D'ISTRUTTORE

1. L'Aero Club d'Italia, sulla base delle richieste e delle esigenze rappresentate dagli Aero Club Federati, dalle Associazioni Aggregate o dalla competente Commissione tecnica, istituisce, presso le scuole certificate, corsi per istruttori secondo le norme previste dall'art.18 del D.P.R 133 e dal Regolamento Didattico.

2. I piloti già istruttori per una classe di apparecchi possono accedere alle prove d'esame finali per classi diverse, purché in possesso dell'attestato V.D.S./V.L. in corso di validità e dell'abilitazione al trasporto del passeggero riferiti alla classe per la quale si richiede l'abilitazione all'istruzione.

3. La qualifica d'istruttore non ha scadenza temporale, ma l'idoneità ad esercitare le funzioni relative alla qualifica è soggetta alle disposizioni del D.P.R. 133/2010 che prevede la partecipazione obbligatoria agli stage d'aggiornamento con prova in volo almeno ogni tre anni

4. L'Aero Club d'Italia organizza specifici corsi per abilitare gli istruttori ad utilizzare ausili didattici quali i sistemi di traino o per abilitare all'insegnamento degli assetti inusuali col parapendio.

5. Requisito aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal D.P.R. 133/2010 per l'accesso al corso istruttori è costituito dall'idoneità ottenuta a seguito della partecipazione ad un periodo di tirocinio svolto presso una scuola V.D.S. della durata di almeno un anno.

6. Per essere ammesso al tirocinio il candidato dovrà essere in possesso dell'attestato da almeno tre anni e dell'abilitazione al biposto per la classe di apparecchio per il quale si parteciperà al corso istruttori.

7. L'inizio dell'attività di tirocinio dovrà essere comunicata all'Aero Club d'Italia, assieme alla richiesta di inserimento dello stesso nel mod. ST della scuola in qualità di aiutante, in modo da garantire le coperture assicurative di cui all'art. 20 comma 5 del D.P.R. 133/2010.

8. A conclusione del periodo di tirocinio, il Direttore della scuola redigerà un verbale, con cui viene dichiarata la regolarità e frequenza dell'allievo alle lezioni della scuola, nonché un sintetico giudizio sulle sua attitudine all'insegnamento ed il giudizio conclusivo di idoneità o meno per l'ammissione alla prima fase del corso istruttori.

   Il verbale viene consegnato all'allievo, che lo unirà alla domanda di ammissione al corso, ed inviato in copia all'Ae.C.I.

9. L'idoneità così conseguita ha validità per 4 anni dalla data di rilascio.

Art. 13. COMMISSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE

1. Per assicurare l'omogeneità di preparazione e l'idoneità dei candidati partecipanti, i corsi di formazione per il conseguimento della qualifica di istruttore sono costituiti da tre fasi distinte:

   c. 1ª fase: selezione;

   d. 2ª fase: formazione;

   e. 3ª fase: esame finale.

2. Le Commissioni per il conseguimento della qualifica di Istruttore di volo, sono nominate dall'Aero Club d'Italia e formate da un Presidente con qualifica di Istruttore-Esaminatore, ed almeno tre Istruttori-Esaminatori che posseggono l'abilitazione ai tipi di apparecchio oggetto del corso e abbiano maturato un'esperienza nel ruolo di esaminatore, partecipando ad almeno 4 sessioni di esame per conseguimento dell'attestato di pilota.

3. La Commissione nominata per la prima e la seconda fase del corso non può avere la medesima composizione di quella che svolgerà la terza fase. Fa eccezione il Presidente della Commissione nominata per lo svolgimento della prima e seconda fase, che viene inserito tra i componenti la Commissione incaricata di seguire la terza fase, con compiti di raccordo tra le due Commissioni.

4. Limitatamente alla seconda fase, la Commissione può essere integrata dall'Ae.C.I. con relatori, anche non in possesso della qualifica di istruttori esaminatori V.D.S., esperti nelle specifiche materie tecniche.

5. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

6. E' dichiarato ammesso al corso di formazione il candidato che ha superato positivamente, sia le prove teoriche sia quelle pratiche, di selezione.

   E' dichiarato promosso il candidato che ha superato positivamente tutte le prove d'esame.

7. Il verbale d'esame, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve essere trasmesso all'Aero Club d'Italia a cura del Presidente della Commissione.

Art. 14. NOMINA AD ISTRUTTORE-ESAMINATORE

1. La qualifica di istruttore-esaminatore è rilasciata dall'Ae.C.I..

2. La qualifica di istruttore-esaminatore non ha scadenza. Tuttavia, essa è valida e permette di esercitare la funzione di esaminatore purché il titolare:

   a. sia in possesso della qualifica di istruttore in corso di validità;

   b. svolga i specifici stage di aggiornamento indetti periodicamente dall'Ae.C.I. (effettuati nell'ambito del territorio nazionale).

3. Per ottenere la qualifica di istruttore-esaminatore, l'istruttore deve deve soddisfare i seguenti requisiti:

   a. essere in possesso dell'attestato in corso di validità;

   b. avere svolto attività didattica continuata negli ultimi quattro anni, situazione che deve risultare dalla ST (Scheda Tecnica) della scuola o delle scuole di volo dove ha operato;

   c. essere impiegati operativamente presso una scuola di volo, posizione che deve risultare sulla relativo modello ST;

   d. nel caso di prima nomina: aver partecipato con l'incarico di "Esaminatore in formazione" ad almeno 4 sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di pilota.

      In tal caso:

      - la partecipazione alle sessioni d'esame in qualità di "Esaminatore in formazione" dove essere preventivamente comunicata all'Ae.C.I.

      - le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico dell' "Esaminatore in formazione";

      - "Esaminatore in formazione" potrà avere esclusivamente ruoli di osservatore e

non parteciperà attivamente alla valutazione dei candidati.

4. La qualifica d’istruttore-esaminatore consente di svolgere le seguenti funzioni relativamente alla classe d’apparecchio per la quale risulta abilitato:

   a. Commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento dell'attestato d’idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle abilitazioni;

   b. Presidente o Commissario d'esame nelle sessioni per il conseguimento della qualifica d’istruttore di volo da diporto o sportivo e per il conseguimento delle relative abilitazioni;

   c. Relatore-Commissario nei corsi di formazione ed aggiornamento istruttori ed istruttori-esaminatori.

Art. 15. ALBO ISTRUTTORI

L’Aero Club d’Italia istituisce e aggiorna periodicamente l’albo degli istruttori abilitati a tenere i corsi di cui agli Artt. 15 e 17 del D.P.R. 133/2010, indicando per ciascuno le rispettive qualifiche.

L’Albo è pubblicato sul sito internet dell’Ae.C.I.

Art. 16. CODICE DI COMPORTAMENTO.

I piloti, gli istruttori e gli istruttori-esaminatori sono tenuti a rispettare il codice di comportamento che viene allegato al presente regolamento.

CAPITOLO - B

Regolamento per la certificazione delle scuole che svolgono attività di Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi privi di motore

Art. 17. REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

1. Per ottenere la necessaria certificazione, le aspiranti scuole di volo dovranno soddisfare i requisiti previsti nel presente Regolamento Tecnico Operativo.

   In dettaglio, devono soddisfare i requisiti di seguito indicati:

   a. disponibilità di aree di volo adibite all'attività dei voli alti con idonee zone predisposte per decolli ed atterraggi;

   b. disponibilità di un campo scuola con idonee caratteristiche didattiche e di sicurezza. Il campo scuola per soddisfare le esigenze didattiche iniziali, deve presentare un dislivello tale da consentire l'apprendimento delle tecniche di gonfiaggio del parapendio, il controllo, il distacco, l'involo ed atterraggio;

   c. disponibilità di Aula per lo svolgimento delle lezioni teoriche previste dal programma didattico presso la Sede della scuola e di un ricovero per i materiali di volo. In aula è disponibile un registro sul quale vengono registrate le presenze degli allievi alle lezioni teoriche;

   d. disponibilità in aula di una bacheca per la Sicurezza Volo .

   e. disponibilità di apparecchi e di complete ed idonee attrezzature di volo riferite alla classe di apparecchi utilizzati.

   Oltre ai requisiti di cui sopra, le scuole di volo possono disporre dei seguenti ausili didattici facoltativi:

   a. simulatori di volo;

   b. verricello ed altri sistemi ritenuti idonei dall'Ae.C.I.;

   c. sistemi di traino con apparecchi V.D.S., costituiti da specifici deltaplani biposto attrezzati per decollo ed atterraggio su ruote.

2. Il sistema del traino con apparecchi potrà essere utilizzato quale attività addestrativa di volo con mezzi monoposto, purché attrezzati per il decollo e l'atterraggio su ruote.

   Tale attività sarà consentita all'allievo che abbia maturato le necessarie capacità mediante precedenti voli trainati in biposto con l'istruttore.

   Le attività di traino sono svolte in aderenza alle norme sotto indicate:

   a. l'Ae.C.I. rilascia agli istruttori aventi attestato in corso di validità la qualifica all'uso dei sistemi di traino, utilizzati durante i corsi per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L;

Le qualifiche per l'uso dei sistemi di traino, sono di due tipi:

- "Istruttore Traino con verricello", rilasciata ad istruttori abilitati all'insegnamento per delta e/o parapendio;
- "Istruttore Traino con apparecchi provvisti di motore", rilasciata ad istruttori abilitati all'insegnamento col deltaplano.

b. Le abilitazioni sono conseguite superando i corsi per istruttori che nel loro ambito prevedono lo specifico iter formativo per le attività di traino.

c. Il rilascio dell'abilitazione avviene mediante esame da parte della commissione nominata dall'Ae.C.I.

d. Le scuole di volo abilitate all'insegnamento del deltaplano mediante ausilio di traino con mezzi V.D.S./V.M. rilasciano la qualifica al traino mediante specifico corso riservato ai piloti V.D.S./V.L. di deltaplano.

e. I piloti V.D.S./V.L., per essere ammessi a tali corsi, dovranno aver maturato una esperienza di volo consistente in almeno 75 voli da solista e 10 ore di veleggiamento.

f. I piloti di deltaplano che hanno conseguito l'attestato presso una scuola che utilizza per la didattica l'uso del traino con apparecchio, seguendo uno specifico percorso formativo determinato dalla scuola, ricevono la qualifica per poter essere trainati da apparecchi V.D.S.

g. Nel caso di utilizzo didattico, per il rilascio dell'attestato pilota V.D.S./V.L. di ausili quali simulatori e verricelli, l'addetto dovrà necessariamente essere un istruttore V.D.S. abilitato alla classe dell'apparecchio utilizzato.

h. In aggiunta a ciò, gli istruttori che intendono effettuare attività didattica per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L. con sistemi di traino, dovranno essere in possesso della relativa qualifica didattica, rilasciata dall'Ae.C.I. a seguito di appositi corsi.

i. Tutti gli ausili didattici dovranno essere dichiarati nella scheda ST.

j. Le scuole autorizzate dall'Ae.C.I. per l'utilizzo dei sistemi di traino con verricello, svolgono corsi per istruire e qualificare gli operatori al corretto uso di tali attrezzature.

3. La scuola deve disporre del seguente organico minimo, le cui mansioni sono stabilite nel sopra citato Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) approvato dall'Ae.C.I., ed in particolare deve comprendere:

a. Direttore della scuola, con qualifica di istruttore in corso di validità;

b. Istruttore, in possesso di qualifica in corso di validità;

c. Addetto alla sicurezza, in possesso di attestato di pilota V.D.S./V.L. in corso di

validità;

d. Aiutante, in possesso di attestato di pilota V.D.S./V.L. in corso di validità da almeno tre anni, oppure un secondo istruttore.

   La figura dell'aiutante (o del secondo istruttore) è indispensabile insieme a quella dell'istruttore nello svolgimento dell'attività pratica dei voli alti per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L.

   Tale necessità deriva dall'esigenza di fornire assistenza agli allievi nelle separate zone di decollo ed atterraggio.

4. Istruttore ed aiutante durante l'esecuzione dei voli alti per il rilascio dell'attestato di pilota V.D.S./V.L. devono operare stabilmente uno nella zona di decollo e l'altro in quella di atterraggio.

5. L'aiutante può effettuare i voli di familiarizzazione, volo biposto antecedente al volo da solista dell'allievo-pilota e alcuni dei voli previsti per i candidati al conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero dietro autorizzazione e sotto la supervisione dell'istruttore.

6. Qualora una stessa persona, avendone titolo, svolga più di una delle funzioni sopra descritte, l'organico non potrà essere comunque inferiore a 2 unità.

7. Nella scheda ST dovrà essere inserito il personale in possesso delle abilitazioni necessarie a garantire la didattica per le classi di apparecchi con cui la scuola è autorizzata ad operare.

8. La scuola di colo deve disporre di materiale didattico per lezioni teoriche, quali libri, simulatore, materiale multimediale, ecc.

Art. 18. REGOLAMENTO SCUOLA

Ogni scuola si dota di un proprio "Regolamento della scuola", conforme al modello previsto, che descrive le norme di svolgimento dell'attività didattica.

Art. 19. RILASCIO CERTIFICAZIONE SCUOLA

1. La certificazione per la classe richiesta é rilasciata dall'Ae.C.I., sulla base della documentazione prodotta, di cui al successivo articolo 20.

2. E' facoltà dell'Ae.C.I. verificare la rispondenza delle caratteristiche della scuola a quelle previste dal presente regolamento e dal Regolamento Didattico della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo approvato dall'Ae.C.I.), per mezzo di una visita ispettiva.

Art. 20. AUTORIZZAZIONE AD OPERARE

1. Per ottenere dall'Ae.C.I. l'autorizzazione ad operare, l'Ente Federato od aggregato deve presentare la documentazione di seguito descritta:

a. domanda di certificazione, secondo il modello predisposto dall'Ae.C.I., che conterrà, tra l'altro, la dichiarazione attestante che i campi di volo che si utilizzeranno sono idonei all'attività didattica, ai sensi di legge e del presente regolamento.

b. la scheda tecnica della scuola, modello ST/vl;

c. copia dell'autorizzazione rilasciata dall'E.N.A.C. se l'attività dovesse svolgersi all'interno di uno spazio aereo controllato;

d. carta aeronautica della zona dove è situata l'area di volo " primaria ";

e. il regolamento didattico.

Art. 21. DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

1. La certificazione della scuola non ha scadenza, salvo revoca, rinuncia o perdita della qualifica di Ae.C. Federato o Ente Aggregato.

2. Eventuali variazioni alla documentazione presentata dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ae.C.I. con le medesime norme di cui al precedente art. 20.

   Le variazioni s'intendono accettate qualora l'Ae.C.I., nei 15 giorni successivi alla ricezione, non abbia espresso parere contrario.

Art. 22. VISITE ISPETTIVE

E' obbligo dell'Aero Club d'Italia controllare, mediante visite ispettive, la rispondenza delle caratteristiche delle scuole a quelle previste dal presente regolamento e dal regolamento didattico della scuola di volo (VDS/VL), alle norme previste dal DPR 133/2010 ed alle norme emanate per garantire la sicurezza del volo, secondo un criterio di rotazione e dandone evidenza pubblica.

Art. 23. ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Una scuola certificata per una classe potrà estendere ad altra classe la propria certificazione, integrando la documentazione già presentata con quella prevista per la nuova classe richiesta.

Art. 24. SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

1. Con provvedimento motivato del Direttore Generale, ratificato dal Consiglio Federale, l'autorizzazione ad operare di cui al precedente Art. 20 è revocata dall'Aero Club d'Italia nei seguenti casi:
   a. per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento dei corsi;

   b. per dichiarazioni mendaci;

   c. da altro motivo che, comunque, comprometta la sicurezza degli allievi e/o di terze persone;

   d. per mancanza, anche di uno solo, dei requisiti previsti dall'Art. 17;

e. nel caso la verifica effettuata , ai sensi dell’art. 22 abbia dato esito negativo

2. Il responsabile del procedimento, una volta rilevata l’irregolarità, provvede ad avviare il procedimento nei confronti della scuola. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l’attività didattica.

3. La scuola interessata può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentita anche a mezzo di procuratore.

4. Il Direttore Generale, valutati tutti i dati raccolti, dispone l’archiviazione della procedura, oppure propone al Consiglio Federale l’adozione di eventuali sanzioni.

5. Il presente procedimento dovrà concludersi entro 180 giorni.

6. Avverso l’eventuale sanzione è possibile ricorso nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti.

Art. 25. COMUNICAZIONE INCONVENIENTI/INCIDENTI

Ogni scuola è tenuta a comunicare entro tre giorni all’Ae.C.I. ogni inconveniente o incidente di volo verificatosi.

Art. 26. AREA DI VOLO

1. Le scuole operano in aree di volo idonee e conformi alla normativa vigente. Più scuole operano contemporaneamente in una medesima area solo dopo il coordinamento dell'attività da parte dei rispettivi Direttori.

2. Nel modello S.T. di ogni scuola è indicata un' area di volo ove viene svolta prevalentemente l'attività di addestramento.

3. Tale area di volo "primaria" è definita con il raggio di 300 mt. per la zona di decollo e di 1 km per la zona di atterraggio. Tali misurazioni si intendono partendo dal centro di suddette aree.

4. Una scuola opera in un area di volo certificata primaria da un'altra scuola previo coordinamento con quest’ultima.

5. Sono ammesse aree di volo primarie aventi distanze inferiori a quelle indicate a seguito di coordinamento da parte delle scuole interessate e previa autorizzazione da parte di Ae.C.I. In questi casi le scuole indicano le procedure concordate per evitare conflitti di traffico. Tali procedure sono esaminate e valutate da Ae.C.I. per la eventuale approvazione.

6. Le scuole entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento inviano ad Ae.C.I. il nuovo modello ST con l'indicazione dell'area di volo primaria.

7. Nel caso in cui due o più scuole indichino una medesima area di volo primaria, questa verrà assegnata alla scuola che con maggiore anzianità la utilizzava. Tale anzianità viene

attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si indica la prima data di inserimento nel modulo ST .

8. Ogni allievo, candidato al conseguimento dell'attestato V.D.S.-V.L., effettua almeno 18 voli alti nella area di volo primaria della scuola.

9. Sono consentite le esercitazioni pratiche in aeree di volo diverse da quella primaria. La scuola svolge la propria attività in aree differenti da quella primaria purché ciò avvenga nel rispetto di quanto sopra indicato.

10. Per essere presentato agli esami per il conseguimento dell'attestato V.D.S.-V.L. ogni allievo deve aver svolto in almeno tre aree di volo diverse un numero minimo di trenta voli complessivi.

CAPITOLO - C

Programi Didattici

Art. 27. RILASCIO ATTESTATO DI DELTAPLANO E PARAPENDIO

1. Il pilota di deltaplano o parapendio deve essere in grado di svolgere in autonomia l'attività prevista per il rilascio attestato V.D.S./V.L.:

   a. con apparecchi basici che l'istruttore ritenga idonei all'attività didattica;

   b. con deltaplano adeguato all'attività didattica per prestazioni, stabilità e maneggevolezza;

   c. parapendio che l'istruttore ritenga idoneo alla didattica, omologato EN "A" o "B" o in classe equivalente con omologazione di altro tipo. Su tali mezzi durante la sessione d'esame deve essere installato il sistema di acceleratore (Speed Sistem);

   d. anche in siti diversi da quelli abituali della Scuola.

2. La Scuola per effettuare attività didattica dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:

   a. per la presentazione degli allievi all'esame devono trascorrere almeno 2 mesi dal loro inserimento in un corso autorizzato;

   b. rilasciare all'allievo, per la compilazione, lo statino dell'attività didattica svolta che deve contenere **minimo le seguenti indicazioni**:

      - **n° della lezione;**
      - **data;**
      - **tema dell'esercitazione;**
      - **n° delle esercitazioni;**
      - **errori ed inconvenienti;**

   c. svolgere l'attività didattica secondo quanto previsto dal sillabus delle missioni di volo che sarà approvato dall'Aero Club d'Italia;

   d. lo svolgimento dell'attività didattica si dovrà effettuare, a giudizio dell'istruttore, in condizioni meteo e ambientali tali da garantire la sicurezza dei voli.

3. Attività teorica :

   a. Nr. 33 ore d'insegnamento teorico con le seguenti materie:

      1) introduzione all'attività con il deltaplano e/o il parapendio 2 h;

2) legislazione aeronautica, elementi di navigazione e fonia 3 h;

3) aerodinamica 5 h;

4) meteorologia ed aerologia 6 h;

5) strumenti 2 h;

6) tecnica di pilotaggio 4 h;

7) tecnologia e prestazioni degli apparecchi 2 h;

8) sicurezza 5 h;

9) esame delle zone di volo (terreno), operazioni ed atterraggi emergenza 2 h;

10) cenni di pronto soccorso 2 h.

b. Nel dettaglio ogni materia dovrà trattare i seguenti argomenti:

1) Introduzione all'attività con il deltaplano e/o il parapendio:

- presentazione staff della scuola;
- organizzazione della scuola;
- notizie riguardanti lo svolgimento del corso;
- notizie riguardanti la documentazione necessaria al conseguimento dell'attestato (visita medica, Nulla Osta, ecc...);
- storia e possibilità del volo;
- che cos'è il deltaplano;
- che cos’è il parapendio.

2) Legislazione aeronautica, elementi di navigazione e fonia:

- suddivisione degli spazi aerei, zone vietate;
- circolazione e navigazione aeronautica;
- cenni di fonia aeronautica;
- responsabilità e notifica incidenti;
- cenni sul codice della navigazione;
- legge istitutiva del volo da diporto o sportivo e D.P.R. applicativi;

- regole generali per il volo da diporto sportivo.

3) Aerodinamica:

- cenni sulle grandezze vettoriali, loro composizione e scomposizione;
- principi di dinamica dei fluidi;
- principi del sostentamento;
- portanza, resistenza e peso;
- profili alari;
- diagrammi CP, CR, polari;
- concetto di efficienza;
- lo stallo;
- scomposizione delle forze in volo;
- fattore di carico;
- stabilità;
- diagramma delle velocità.

4) Meteorologia ed Aerologia:

- cenni sulla meteorologia generale;
- dinamica delle masse d'aria nell'atmosfera;
- circolazione dell'aria in regime di alta e bassa pressione;
- riscaldamento dell'aria e temperatura, gradiente termico, inversione termica, curva di stato;
- pressione atmosferica, gradiente barico verticale ed orizzontale;
- umidità dell'aria, passaggi di stato del vapore acqueo presente nell'atmosfera;
- stabilità ed instabilità dell'aria, confronto adiabatiche secche e sature con le curve di stato;
- tipi di nubi;
- fronti;

- situazioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza delle Alpi ed Appennini.

5) Strumenti:

- Descrizione di funzionamento ed uso dei seguenti strumenti;
- altimetro;
- variometro;
- anemometro;
- bussola;
- GPS.

6) Tecnica di pilotaggio:

- tecniche e superfici di decollo ed atterraggio;
- effetto dei comandi;
- incidenze caratteristiche e controllo della velocità;
- traiettorie caratteristiche;
- stabilità longitudinale e trasversale;
- stallo e rimessa;
- tecniche di virata;
- tecnica di veleggiamento elementare;
- tecnica e circuiti di avvicinamento e di atterraggio;
- effetti del gradiente del vento sulla sicurezza delle manovre;
- operazioni e atterraggi emergenza.

7) Tecnologia e prestazioni degli apparecchi:

- caratteristiche dei materiali e tecniche costruttive;
- limiti operativi;
- carico alare e sollecitazione del materiale;
- corretto rimessaggio e manutenzione dell'attrezzatura;

- fattori che influenzano l’affidabilità dei materiali.

8) Sicurezza:

- norme di precedenza e sorpasso;
- controlli pre-volo, in volo, post-volo;
- sicurezza del volo: concetti generali, norme comportamentali, cenni sulla psicofisiologia del volo;
- sicurezza delle manovre;
- assetti e configurazioni inusuali, il volo in condizioni critiche;
- utilizzo paracadute di soccorso e sua manutenzione;
- manovre di emergenza e recupero da configurazioni inusuali.

9) Cenni di pronto soccorso.

4. Attività pratica:

   a. non meno di 16 ore di attività pratica comprensiva di campo scuola ed almeno 30 voli alti dell’allievo da solista;

   b. non meno di 5 ore di volo dell’allievo da solista;

   c. utilizzo per lo stesso allievo di almeno tre siti di volo diversi, di cui almeno uno si raccomanda sia un campo ove si svolgano le sessioni d’esame per il rilascio dell’attestato;

   d. almeno due voli didattici dell’allievo in biposto con l’istruttore, di cui uno prima del primo volo alto da solista.

Art. 28. CORSI DI PERFEZIONAMENTO

1. Le scuole di volo potranno istituire, per i piloti che sono già in possesso di attestato, specifici corsi di perfezionamento delle tecniche di pilotaggio, con lo scopo di migliorare ed approfondire le tecniche di controllo e pilotaggio dei mezzi.

2. Le ore d’addestramento effettuate per tali attività istruzionali potranno essere riconosciute, a discrezione del Direttore della scuola presso la quale sarà tenuto il corso, ai fini del corso per il conseguimento dell’abilitazione al trasporto del passeggero dalla scuola che svolge il corso per il biposto.

3. Per quanto riguarda il corso di perfezionamento riguardante le configurazioni inusuali del parapendio, la scuola dovrà svolgere l’attività addestrativa obbligatoriamente su specchio d’acqua di adeguate dimensioni, alla presenza di una imbarcazione a motore, con almeno due persone a bordo, adibita per l’eventuale recupero di piloti ammarati.

4. Ogni allievo dovrà indossare un giubbotto salvagente autogonfiabile.

5. Per tutti gli apparecchi, le manovre dovranno essere svolte ad una quota tale da garantire lo svolgimento delle stesse in sicurezza.

6. L'Aero Club d'Italia organizza corsi di qualificazione per istruttori riguardanti le configurazioni inusuali del parapendio.

7. I corsi di perfezionamento riguardanti gli assetti inusuali col parapendio sono tenuti dai soli istruttori che hanno tale qualifica.

8. La scuola per effettuare attività didattica di perfezionamento dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:

   a. Attività teorica:

      Adeguate lezioni di teoria, finalizzate all'approfondimento delle materie oggetto del corso di perfezionamento istituito, quali: meteorologia generale e microclimi nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati ai voli di distanza; tecniche di pilotaggio avanzate nel caso di corsi di perfezionamento finalizzati alla simulazione delle configurazioni inusuali, ecc..

   b. Attività pratica:

      Adeguate esercitazioni finalizzate al perfezionamento delle tecniche di pilotaggio.

   La scuola dovrà svolgere l'attività didattica di cui sopra con gradualità, personalizzando l'addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità di perseguire gli obiettivi didattici.

Art. 29. RILASCIO ABILITAZIONE AL TRASPORTO DEL PASSEGGERO

1. Il pilota può accedere al corso per il conseguimento dell'abilitazione al volo con il passeggero solo se già in possesso dell'attestato da almeno un anno e, per il parapendio, della certificazione al 2^ livello SIV o intermedio.

2. Al termine dell'addestramento per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del passeggero, il candidato dovrà essere in grado di svolgere in sicurezza ed autonomia l'attività di volo prevista dagli attuali standard di esame per il conseguimento della relativa abilitazione nelle seguenti condizioni ambientali:

   - in condizioni meteorologiche adatte al volo con il passeggero non abituato al volo;
   - in un sito il cui l'atterraggio risulti desueto e/o di dimensioni ridotte;

3. La Scuola, per effettuare attività didattica in biposto, dovrà rispettare i seguenti parametri operativi minimi:

   a. Attività teorica:

      Nr. 5 h d'insegnamento teorico delle seguenti materie così suddivise:

- 1 h normativa e regimi assicurativi relativi al biposto, in particolare la responsabilità nella conduzione del mezzo biposto;

- 1h, sicurezza del volo in biposto con tutti gli elementi che concorrono alla sicurezza, come valutazioni pre-decollo, regolazione e controllo imbraco passeggero, abbigliamento personale del passeggero, aggancio in sequenza prima del pilota e poi del passeggero all'ala, condotta del mezzo in turbolenza e nel caso di configurazioni inusuali, omologazione del biposto, ecc.;

- 2h, attrezzatura biposto;

- 1h, aspetti di comunicazione con il passeggero, in funzione dell'esperienza di volo dello stesso: il briefing pre e post volo, il piano di volo in funzione del passeggero, la necessità di saper intuire durante il volo lo stato emotivo del passeggero dandogli, se necessarie, spiegazioni dettagliate su quanto si sta facendo o si sta per fare;

b. Attività pratica:

- Per la presentazione degli allievi all'esame devono trascorrere almeno 4 mesi dall'inserimento nel corso;

- non meno di 30 ore complessive dell'allievo come responsabile ai comandi del mezzo della classe per la quale si richiede l'abilitazione al trasporto del passeggero. A discrezione della Scuola, potranno essere considerate come ore d'addestramento già effettuate, quelle trascritte sul libretto di volo e riferite a corsi di perfezionamento.

- non meno di 2 voli in biposto dell'allievo come passeggero con l'istruttore ai comandi;

- non meno di 10 voli in biposto dell'allievo ai comandi di cui almeno 3 con l'istruttore, gli altri possono essere effettuati con pilota abilitato al biposto purché inserito nel modello ST della scuola in qualità di aiutante.

- La scuola dovrà svolgere attività didattica in biposto con gradualità e laddove necessario personalizzando l'addestramento secondo le esigenze degli allievi, con la finalità di perseguire gli obiettivi didattici standardizzati di seguito elencati.

Art. 30. APPARECCHI E MATERIALI

1. Le dotazioni di apparecchi, materiali e di sicurezza devono essere conformi a quanto previsto nel Regolamento Tecnico Operativo della Scuola Volo da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore (regolamento tipo) autorizzato da Aero Club d'Italia.

2. Le scuole di Volo Libero dovranno dotarsi di materiali per la didattica che, oltre a rispondere ai requisiti di seguito elencati, dovranno essere non obsoleti, periodicamente controllati ed essere adatti alla taglia ed al peso degli allievi.

3. Per effettuare scuola di deltaplano l’attrezzatura dovrà almeno essere composta da:

   - deltaplano basico;
   - definizione: deltaplano idonei all’attività istruzionale per prestazioni, stabilità e maneggevolezza;
   - imbraco munito di moschettoni in acciaio (resistenza minima 4000 Kg); sono vietati i doppi moschettoni;
   - paracadute di soccorso specifico per deltaplano;
   - ruote sulla barra del deltaplano con diametro minimo 15 cm.;
   - casco idoneo;
   - deltaplano per voli biposto con relativa emergenza biposto;

4. Per effettuare scuola di parapendio l’attrezzatura dovrà almeno essere composta da :

   - parapendio basico: definizione: parapendio che l’istruttore ritenga idoneo alla didattica, omologato EN “A” o “B” o in classe equivalente con omologazione di altro tipo;
   - imbraco con protezione dorsale e compatibile con l’omologazione della vela;
   - paracadute di soccorso adeguato al peso del pilota; sono vietate quelle da deltaplano adattate;
   - casco idoneo;
   - parapendio biposto omologato con relativa emergenza biposto;
   - cassetta di pronto soccorso.

CAPITOLO - D

Sospensione attestati/qualifiche – verifica della idoneità

Art. 31. ORGANI PREPOSTI AD IRROGARE SANZIONI E ALLA VERIFICA DELLA IDONEITA' PSICO-FISICA E TEORICO-PRATICA

1. Sono preposti all'applicazione dell'art.3 comma 4 D.P.R. 133/2010:

   - il Direttore Generale dell'Ae.C.I;
   - La Commissione di Valutazione Idoneità;
   - Il Consiglio Federale.

2. La Commissione di Valutazione Idoneità è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da due Istruttori-Esaminatori VDS/VL e rimane in carica per quattro anni.

3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, può emanare provvedimenti per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS e che possano inficiare la sicurezza dell'attività didattica.

Art. 32. SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO V.D.S, DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE; DELLA QUALIFICA DI ESAMINATORE.

1. L'AeCI, su accertata infrazione alle norme di circolazione e/o di comportamenti che hanno o avrebbero potuto compromettere la sicurezza del volo e la formazione degli allievi, verificata la responsabilità del pilota/istruttore/esaminatore, procede alla sospensione dell'attestato VDS, della qualifica di istruttore E di esaminatore.

2. In caso di sospensione dell'attestato VDS pari o superiore ai sei mesi, l'interessato dovrà ripetere l'esame di rilascio durante una delle sessioni previste da AeCI. In caso in cui il pilota fosse in possesso di abilitazione per il trasporto del passeggero l'esame dovrà essere comprensivo di quello previsto per il relativo rilascio.

3. **In caso di sospensione della qualifica di istruttore o di esaminatore superiore a 6 mesi, l'interessato per ottenere di nuovo la qualifica deve sostenere e superare una verifica teorico/pratica con una Commissione di tre Esaminatori designati dall'AECI.**

Art. 33. MODALITÀ APPLICATIVE SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari, intese come strumenti educativi e preventivi per la salvaguardia della sicurezza del volo, devono essere commisurate alla gravità delle violazioni e non lesive della dignità personale.

Le sanzioni si applicano ai Piloti, agli Istruttori e agli Esaminatori.

a. Fattispecie tipiche
Sono soggette a sanzione le violazioni volontarie delle leggi in vigore e dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 25 n. 3 ed i comportamenti che possono compromettere la sicurezza del volo, l'incolumità del pilota, del passeggero, di terzi nonché delle strutture sorvolate.

b. Tipologia delle sanzioni

Le infrazioni accertate, graduate in funzione della loro gravità, sono sanzionate con:

- richiamo scritto
- sospensione dell'attestato, della qualifica di istruttore e della qualifica di esaminatore.

2. Le Suddette sanzioni devono essere applicate seguendo i criteri di seguito illustrati:

FATTISPECIE SANZIONABILI	SANZIONI
sistemi di sicurezza passiva	richiamo - 8 mesi
aree per decollo e atterraggio	richiamo - 12 mesi
circolazione aerea: restrizioni/divieti/norme di sicurezza	richiamo - 24 mesi
idoneità psicofisica: validità attestato/qualifiche attività VDS	1 - 12 mesi
assicurazione obbligatoria	**1 - 24 mesi**
False dichiarazioni lesive della reputazione di persone o organismi operanti nel settore VDS	**richiamo - 3 mesi**
False dichiarazioni che abbiano portato grave pregiudizio all'attività di persone o Enti operanti nel settore VDS	**4 - 12 mesi**
False dichiarazioni lesive dell'immagine dell'Ae.C.I.	**3 - 24 mesi**
False dichiarazioni in merito all'attività di volo richiesta per il conseguimento delle abilitazioni e qualifiche	**6 - 24 mesi**
False dichiarazioni in merito ai requisiti delle scuole di volo	**6 - 24 mesi**
False dichiarazioni rese dagli istruttori nell'ambito della propria attività istruzionale	**6 - 24 mesi**
attività didattica abusiva	**6 - 24 mesi**
qualifica istruzionale non adeguata	**richiamo - 24 mesi**
attività istruzionale non conforme ai programmi in vigore	
Attività istruzionale con attestato scaduto	**richiamo - 12 mesi**
mancato controllo della documentazione da parte dell'esaminatore	**richiamo - 24 mesi**
mancato rispetto delle procedure da parte dell'esaminatore	
Nota – 1: **La sospensione dell'attestato a carico di istruttori/esaminatore per violazioni commesse nell'ambito dell'attività istruzionale equivale alla sospensione della qualifica di istruttore/esaminatore**	

Nota – 2:
qualora l'indisciplina venga reiterata entro 5 anni, sarà applicata una sanzione superiore

3. la Commissione di Valutazione, a prescindere dalla sanzione applicata, qualora ritenuto necessario per oggettive motivazioni, può richiedere all'interessato di:

   - **svolgere un corso teorico presso una scuola certificata su specifici argomenti la cui durata viene stabilita di volta in volta;**

   - sostenere un esame con un Esaminatore designato dall'AeCI. a proprio insindacabile giudizio.

4. Nella graduazione della sanzione irrogata si considerano le eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti connesse con l'evento che, di norma, riguardano:

   a. aggravanti:

      - aver cagionato danni a persone o all'altrui proprietà ;

      - aver condotto le operazioni di volo sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti;

      - aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

      - possedere la qualifica di istruttore .

   b. attenuanti:

      - assenza di dolo

      - non aver cagionato concreto/reale pericolo per la sicurezza della navigazione aerea.

5. Competenze

   Le sanzioni sono irrogate dal Consiglio Federale sentito il parere della Commissione di Valutazione designata.

6. Procedura

   il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

   Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

   La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All’audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione **di Valutazione, valutati tutti i dati raccolti, può:**

- disporre l’archiviazione.
- formulare, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;
- proporre al Consiglio Federale il periodo di sospensione ritenuto più opportuno.

Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l’incolpato, delibera, l’archiviazione della procedura o irroga la sanzione ritenuta adeguata.

Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro 90 giorni dall’acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.

7. Impugnazioni

   Avverso la decisione che irroga la sanzione disciplinare è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.

8. Conservazione degli atti

   - I documenti relativi alla procedura sono conservati, a cura di AeCi per 10 anni;
   - le sanzioni devono essere registrate dall’Aero Club d’Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

Art. 34. ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA’ PSICO-FISICA DEL PILOTA

1. Nei casi previsti dall’Art. 3 comma 4 del D.P.R. 133/2010, qualora la condotta del pilota responsabile sia tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneità psico-fisica, il Direttore Generale dell’AeCI, ricevuta la segnalazione, ne informa il pilota responsabile e la Commissione di Valutazione Idoneità.

2. Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l’attestato di idoneità al pilotaggio.

3. Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

4. La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede nonché tutti i dati necessari all’accertamento ed alla valutazione della condotta.

   Procede alla eventuale audizione personale del pilota responsabile e dei testimoni.

   All’audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

5. La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, dispone l'archiviazione della procedura oppure propone al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota a visita medica presso una struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 D.P.R. 133/2010.

6. Il Consiglio Federale, valutati gli atti e i documenti e, ove ritenuto necessario, sentito nuovamente l'incolpato, delibera, l'archiviazione della procedura ovvero dispone il rinvio a visita medica del pilota scegliendo la struttura sanitaria tra quelle di cui all'Art. 13 DPR 9/7/2010 n° 133 ed allegando copia degli atti del procedimento.

7. Il procedimento di rinvio del pilota a visita medica dovrà concludersi **entro 90** giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al precedente comma 3.

8. L' Ae.C.I. comunica al pilota la decisione della Commissione o del Consiglio Federale, che conclude il procedimento.

9. Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

Art. 35. Art. 35 - ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TEORICO-PRATICA DEL PILOTA

Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui all'Art. 3 comma 1 del D.P.R. 9/7/2010 n° 133, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della idoneità teorico–pratica di cui agli Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 9/7/2010 N° 133, il Direttore Generale dell'Ae.C.I., ricevuta la segnalazione, informa il pilota e la Commissione di Valutazione Idoneità della presunta violazione.

Il Direttore Generale ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attestato di idoneità al pilotaggio.

Il pilota responsabile può depositare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma che precede, documenti e memorie scritte, indicare testimoni, nonché chiedere di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore.

La Commissione acquisisce senza indugio le memorie scritte di cui al comma che precede, nonché tutti i dati necessari all'accertamento ed alla valutazione della condotta; procede alla eventuale audizione personale del pilota e dei testimoni.

All'audizione dei testimoni ha diritto di assistere il pilota anche a mezzo di procuratore.

La Commissione, valutati tutti i dati raccolti, può:

- disporre l'archiviazione della procedura formulando, ove ritenuto, nei confronti del pilota un richiamo scritto;

- proporre al Consiglio Federale la necessità di rinviare il pilota ad un corso formativo di durata non inferiore a mesi tre presso una Scuola certificata designata, indicando il programma teorico – pratico del predetto corso.

- Nei casi di particolare gravità propone che il pilota debba seguire un corso formativo di durata non inferiore a mesi sei e che, nuovamente, sostenga l'accertamento previsto dal presente regolamento.

Il Consiglio Federale, **valutati gli atti e i documenti, delibera:**

- **l'archiviazione della procedura;**

  oppure

- **di irrogare la sanzione proposta o di modificarla**

  oppure

- **un approfondimento delle indagini**

Il procedimento del rinvio del pilota ad un corso formativo, dovrà concludersi entro 90 giorni dall'acquisizione di tutti i dati di cui al comma 3.

La sospensione è revocata dal Direttore Generale di Ae.C.I. su attestazione della Scuola di positivo superamento del corso teorico pratico di idoneità al pilotaggio ovvero al superamento dell'accertamento del presente regolamento.

Le sospensioni devono essere registrate dall'Aero Club d'Italia e sono parte integrante dei dati personali relativi al Pilota V.D.S..

CAPITOLO - E

Art. 36. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le autorizzazioni rilasciate dall'Aero Club d'Italia in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla loro naturale scadenza, salvo diversa disposizione e qualora non in contrasto con il presente regolamento.

CODICE DI COMPORTAMENTO Ae.C.I.

Principi fondamentali

1. Premessa:

   Il presente Codice di comportamento Ae.C.I. specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità che tutti i praticanti del volo da diporto o sportivo sono tenuti ad osservare.

   La violazione del codice costituisce grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni.

   L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

   Chiunque venisse a conoscenza di casi di sospetta violazione del Codice è tenuto a segnalarle all'Aero Club d'Italia.

2. Osservanza delle norme:

   Tutti i praticanti il V.D.S. sono tenuti all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle altre misure e decisioni adottate dall'Aero Club d'Italia.

   Collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente, comunicando all'Aero Club d'Italia ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività V.D.S., e forniscono al medesimo tutte le informazioni richieste.

   Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

3. Principio di lealtà:

   I praticanti il V.D.S. devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività V.D.S.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute:

   E' fatto divieto a tutti i praticanti il V.D.S. di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

   I soggetti di cui sopra devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.

5. Principio di non discriminazione:

   Tutti i praticanti il VDS devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

6. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione:

   Tutti i praticanti il V.D.S. non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito del V.D.S.

7. Dovere di riservatezza:

   I praticanti il V.D.S. sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

8. Principio di imparzialità:

   Gli istruttori V.D.S. devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività di VDS.